16

ISTRUZIONI

Da Osservarsi nello Spurgo della Città di Reggio, e degli altri luoghi infetti situati dentro il Cordone, che dalla Torre del Cavallo si stende fino alla Marina di Motta Sangiovanni



ISTRUZIONI

DOpo dieci continovi Mesi di calamità cagionata dalla disgrazia d' effersi introdotto in differenti Luoghi di questa Provincia il mal contagioso fcoverto poco dianzi nell' afflitta Città di Meffina, giunto è finalmente, la Dio mercè, il Cafo di fperimentarfi una declinazion fi chiara del male, che folo la fcrupolofa delicatezza, con cui tuttociòcchè appartiene alla confervazion della Publica Salute trattar si dèe, riputando i dubbj come fe foffer cofe evidenti, trattiene il zelo di coloro, che ha la M. S. deftinati per dar le provvidenze opportune in quefta grave, e delicati incombenza dal dichiarar pofitivamente, d' effer ceffato in tutto quefto flagello.

Ciò pofto, effendo venuto il tempo di cominciarsi lo Spurgo Generale da tutti gli abitanti de' Luoghi infetti ardentemente bramato, come l' unica cautela, che manca loro per compiuto intero conforto, abbiam giudicato, doverfi formare una Iftruzione, in cui tutte contengansi le provvidenze di economia, e di governo, che i Capi delle Deputazioni dovranno dare, e che dèe ftar loro d' avanti agli occhi, affinchè il Direttor dello Spurgo per quefta incombenza della M. S. deftinato poffa con metodo regolare, e fenza confufione veruna mettere in pratica tuttociòcchè direttamente alla fua commeffion s' appartiene, ed in tal guifa fi trovino non folo i Governanti de' Luoghi infetti uniformemente iftruiti fu ciò, che dèesi praticare, ma informati ancora gli abitanti tutti di quelche lor fi d' uopo communicare per la pronta, e dovuta ubbidienza, colla quale efeguir dovranno quanto farà loro ordinato.

CAPITOLO PRIMO

Diftinzion de' Luoghi de' quali fucceffivamente dovrà farfi lo Spurgo

I.

Il Dot. D. Pietro Polacco Direttor dello Spurgo da farsi, nel fuo ritorno da qui dovrà sbarcare nel Cannatello Luogo alla Torre del Cavallo molto vicino, ove si abboccherà col Preside Baron di Monteparano, cui s' invia l' ordine di portarsi ad una tal Conferenza, per regolare il modo di metter in efecuzione quanto contiensi nelle prefenti Iftruzioni, e per difcorrere ancora sù i Capi Principali delle medesime.

II.

Terminata la conferenza col detto Preside nel Cannatello, darà principio allo Spurgo dalla punta del Pezzo, e Torre di Pirajna, ind

fara

farà quel di Fossa per di là passere in Rosali, dove si dovrà osservare quanto nel Secondo Capitolo sarà prescritto.

III.

Da Rosali dovrà trasferirsi nello Stato di Gallico, che comprende Sambatello, S. Giovanni, e Diminiti, di là passerà in Archi, indi in Cataforio Borgo della Città di S. Agata, e di poi in Pellaro, donde si porterà nelle contrade di Reggio, lo Spurgo delle quali deve cominciarsi da quelle, che saran da tal Città più distanti, in guisacchè i Luoghi a lei più vicini, debban esser gli ultimi ad espurgarsi.

IV.

Passerà finalmente allo Spurgo della Città stessa di Reggio.

V.

Il Preside Baron di Monteparano ripartirà frà il Conte Stella Sopraintendente, e i due Direttori Ruggieri, e Mendozza, che si trovano al di dentro del Cordon della Torre del Cavallo, i Luoghi, a quali dovrà sovraintendere ciascun di loro, lasciando à D. Diego Ferri tutti quelli, che debbon esser compresi dal Cordone interiore dà formarsi intorno a Reggio, suoi Casali, e Borghi più vicini, giusta il Proggetto da Noi approvato dell' Ingegniere D. Giambattista Bigotti, e gli ordini, che per la formazione a tempo suo si daranno.

VI

Procurerà d'impegnare i Ministri sudetti ad entrar nè Luoghi, che si spurgeranno, essendo necessario, che siavi in ciascun di essi una Persona d' autorità, e quivi straniera, che invigili alla pratica dello Spurgo, distribuisca gli ordini, attenda alla loro esecuzione, e possa di tutto quello, che accaderà minutamente darci contezza.

CAPITOLO SECONDO

Spiega di quelle Circostanze, le quali debbonsi aver presenti nello Spurgo di Ciascun Luogo

I.

Essendo già scorsi molti mesi, dacchè in alcuni Luoghi infetti si è spento il mal contagioso, dove presto, e dove più tardi, con essersi atteso à spurgarg'i più o meno esattamente senzacche siasi di nuovo risvegliato il malore, convenevol è al presente, che secondo la varietà delle circostanze si dia un metodo distinto di stabilir lo Spurgo di ciascun Luogo per eseguirsi con tutta l' attenzione.

II.

Nella punta del Pezzo, Torre di Pirajna, e Fossa, il male cessò prima d' ogni altro Luogo, e specialmente in Fossa, dove dal mese di Agosto del prossimo scorso anno, non è seguita disgrazia alcuna di Morte, ed oltre della continova contumacia, nella quale tenuti si sono tutti i cennati Luoghi, si prese l' espediente di darsi alle fiamme le case di que' pochi Abitanti, insieme cogli abiti, e mobili, che in tenue quan-

tità

tità possedevano, dandosi loro altre vesti del tutto nuove; postocciò la diligenza maggiore, che ne' detti Luoghi praticar dèesi non riguarda tanto lo Spurgo di ciò che è patente agli occhi, quanto l' indagare per mezzo d' una esatta perquisizione, se altra roba al detto Spurgo sogget-ta, siasi maliziosamente nascosta per rinvenirla.

III.

Quantunque da molti giorni in quà non si fosse avuta da Rosali notizia di morte alcuna, richiedendovisi non dimeno tutta la vigilanza sembra conveniente il darsi tutto, ò la maggior parte de' mobili di poco valore alle fiamme; il che non potrà cagionare veruno notabil danno, sì per esser questo un Villaggio composto di poveri Abitatori, e di Casette per lo più miserabili, e si ancora per esser Noi stati assicurati, che tornerebbe più tosto conto à quegli Abitanti il rinfrancargli delle lor robe brugiate (inclusevi anche le Casette) che attendere à perfetto Spurgo, il quale richiederebbe lungo tempo, e maggiore spesa per eseguirsi come conviene; due cose non dimeno si debbon diligentemente osservare su di ciò: La prima ch' è necessario procurare il consentimento degli Abitanti suddetti, affinchè correndo la fama di doversi ogni cosa divorar dal fuoco non renda gli altri Luoghi ò men pronti, ò più contumaci al rivelo della roba per lo Spurgo; E l' altra ch' essendo il sudetto Luogo quasi attaccato al Cordone merita maggior applicazione d' ogni altro per evitarsi anche l' ombra di così vicino pericolo, e per andarsi incontro à tutte le difficoltà, che mai potrebbero sopravvenire.

IV.

Colla stessa esattezza si è atteso per lo passato allo Spurgo dello stato di Gallico, nel quale quasi tutte le Robe infette sono state divorate dal Fuoco con espresso consentimento de' Padroni.

V.

Archi ancorchè connumerato frà le contrade di Reggio, nondimeno così per la distanza da quella Città, come per la sua immediazione allo stato di Gallico dèesi separatamente, e prima delle altre contrade diligentemente spurgare, anche per agevolar la formazione del picciolo Cordone interiore, di cui si è fatta menzione nel primo Capitolo, e fuori del quale dèe detto Luogo rimanere; quivi è gran tempo, che non vi è stata morte di Persona alcuna, contuttocciò da due Mesi in quà vi è stato qualche sospetto, quantunque finora non avverato, d' essersi affacciato il male in una Casa, quindi non avendo la detta Contrada avuta ancor la sorte di Spurgo alcuno, vi si dovrà con tutta esattezza praticare.

VI.

Catasorio Borgo di S. Agata, nel quale il male si affacciò dal principio gode da molto tempo la Sanità, disertecche dopo l' incendio di alcune Case, e Robe tocche già dal Contaggio, e di una Cappella ancora, si sono per maggior sicurezza più quarantene ordinate, ed eseguite; ma perchè nella Casa d' un tal Malacrinis vi è rimasto qualche sospetto quantunque rimoto di alcune Robe infette in prima ne

brn.

brugiate ò fpurgate dipoi, perciò si dovrà in detto luogo far lo Spurgo con tutta l'attenzione.

VII.

Il Cafale di Pellaro non men che quello di Rofali attaccato al Cordone dalla Parte di Levante verfo la Marina di Motta S. Giovanni, è ftato il Luogo, ove ha la Pefte moftrata la fua oftinazione maggiore, e che è ftato a Noi molto molefto, non tanto per lo numero de Morti, quanto per gli caftighi, cò quali fiamo ftati coftretti à punir la ritrofia degli abitanti agli ordini, e provedimenti dà effi non efeguiti, fi nel buon ufo delle contumacie, come nel rivelo delle robe, cagioni funefte d'effer il male più volte ripullulato, perciò vi si dèe praticar lo Spurgo con cura, ed attenzione maggiore.

VIII.

Tutti gli altri picciolì luoghi, nè quali s'è diftefo il malore quantunque abbiano nomi diverfi, fon tutti non dimeno Contrade o Borghi di Reggio, fra quali v'e la Sbarra, ch'e una delle Contrade Maggiori, e quella ove la roba è ftata ripofta in alcuni Magazini, e fi fono imbiancate le Cafe infette, qual diligenza fugò felicemente il male; il chè non ha finora ottenuto ne la Città di Reggio, nè alcuni a'tri dè fudetti Borghi, e Contrade, quantunque vi si foffe attefo colla fteffacura al riparo; laonde tutti codefti Luoghi ove fimili diligenze fi fono ufate, fi debbon confiderare come se mai ufate non vi si foffero, e dovraffi attendere à nuovo Spurgo con tutta l'efattezza, che si richiede in un affare tanto delicato, e dell' ultima importanza.

CAPITOLO TERZO

Precauzioni che preceder debbono lo Spurgo

I.

Primieramente in ciafcun luogo fi elegerà una Deputazione di numero proporzionato, la quale fotto la direzion del Governador Politico D. Diego Ferri, fin quanto fi ftende la dilui Giurisdizione, e negli altri ripartimenti fotto quella dè Miniftri in effi affegnati dovrà aver la fola cura di fovraintendere allo Spurgo, e da tuttociòcchè è neceffario per efattamente efeguirlo.

II.

Codefta Deputazione in Reggio, potrà fcegliersi dalle varie, che vi fono a riguardo della fperienza da più mefi acquiftata nell' efercizio del detto impiego, negli altri Luoghi dèe comporfi di perfone conofciute le più abili, Onefte, e Zelanti della Publica Salute, avvertendo, che tutti i fogetti, che compongono dette Deputazioni, dovran prima effere approvati dal Prefide Baron di Monfeparano.

III.

Per facilitare l' operazion dello Spurgo fi procureranno fenza indugio i feguenti ftromenti.

Caldaje grandi di Rame.

Maftelli, ò Maftelle incatramate per portar Acqua.

Col-

Coltelli con manico lungo.
Ronche, o sian Coltelli curvi.
Bugioli con corda incatramata.
Forche da trè branche.
Zavaglie con manico lungo.
Cavalletti di legno per far scolar la Robà.
Mollette da mano con forbici lunghe.
Fogherette di Rame da mano.
Carrette incatramate con corde simili.
Cassoni, ovvero cestoni incatramati.
Coverti di tela anche incatramata, quali bisognano per lo trasporto delle Robe minute di lino, con sue ruote, e corde incatramate.
Ganci, ò sian uncini di Ferro sopra bastoni lunghi.
Rastelli di Ferro.
Corde, o Canne per distender la Robà.
Spago, e carta a sufficienza.
Crivelli con rete di rame.
Foghiera grande di Rame.

IV.

Oltre dè riferiti stromenti si dovranno procurare le quantità, che si stimeranno necessarie di Calce, Legna, Rosmarino, e Mortella, il che tutto, ed in abbondanza si potrà ritrovare nè medesimi Luoghi, che si spurgheranno, dovendosi regolare così la quantità, che dè riferiti generi bisogna, come il numero degli stromenti descritti nel precedente articolo dal Direttor dello Spurgo, da cui su di ciò dovrassi interamente dipendere

V.

Per quel che appartiene alle droghe, che debono nè profumi del medesimo Spurgo entrare; si rimetteranno da S. Eufemia in Scilla le quantità, che di sotto si notano.

Solfo Cantara tre.
Antimonio lib. cinquanta.
Sale Ammoniaco lib. venticinque.
Canfora lib. cinque.
Orpimento lib. cento.
Pepe Lungo lib. venticinque.
Incenzo rotola cinquanta.
Segatura di corna di Cervo lib. cinquanta.
Salnitro lib. cinquanta.
Bacche di Ginebro lib. cento.
Storace in pane lib. venticinque.
Rosmarino buona quantità.
Due barili di Pece.
Due di Catrame.

VI. Tut.

VI.

Tuttocciò provveduto, non si darà principio allo Spurgo se non sarà publicato il Bando penale, che da Noi al sudetto Preside Baron di Monteparano si è originalmente rimesso, nel quale non solo si ordina il rivelo delle Persone, e Robe, mà si dinotano ancora i delitti principali, che in questa congiuntura si posson commettere; e perche può avvenire, che nel sudetto Nostro Bando non si siano preveduti alcuni Casi particolari, e mancanze, che accader possono, e da chi presiede sulla faccia del Luogo, più facilmente si riconoscono, perciò essendo l'unico oggetto dè Nostri Provedimenti la conservazion della Publica Salute, communichiamo colle presenti Istruzioni al sudetto Preside Baron di Monteparano la facoltà di spedire altri Bandi in Nostro Nome colla comminazion di quelle pene, che al medesimo sembreranno convenire per pronto riparo di qualunque dissordine.

VII.

Si darà principio ad opera sì grande col Rivelo di tutta la Roba, Mobili, Vestiti, Mercanzie, Argenti, Gioie, Utensilj di Metallo, ò di Terra, e d'ogni altro genere di Roba lavorata, o da lavorarsi, di qualunque qualità, o specie si fussero, formando ciascun Padrone di quelle un Inventario sottoscritto di suo propio carattere, che dovranno consignare alli Deputati, ch'a questo effetto anderanno in giro raccogliendo l'Inventarj sudetti, i quali nelle Case infette, o sospette si consigneranno colle solite cautele.

VIII.

Offrendosi la difficoltà in molte Case, spezialmente in quelle della Plebe, di non incontrarsi chi possa formare il detto Inventario, per non saper scrivere, e per mancanza ancora di metodo, che li renda intelligibili, saran tenuti i Deputati, destinati a tale Commissione supplire a questa mancanza, con intervenire essi, o destinare Persone, che intervenghino nella formazione degl' Inventarj sudetti.

IX.

Per abbreviare detto Rivelo, e la formazione dè riferiti Inventarj, i Deputati si divideranno trà loro i quartieri, o sian Rioni nella maniera, che si spiegherà nell' Articolo seguente, procurando, che si perfezionino detti Inventarj con non minor diligenza, che puntualità.

X.

Si divideranno i Luoghi spurgandi in più Quartieri, o sian Rioni a misura della loro capacità, e grandezza, con situarsi in ciascun di essi i Rastelli, ove la circostanza dè luoghi lo permetta, come abbiam di già ordinato, doversi praticare nella Città di Reggio, acciocchè si faciliti in tal guisa il metodo dello Spurgo senza cominciare un Quartiere, ò Rione, se prima non sarà l' altro finito.

XI.

In ciascun Luogo si sceglierà uno, e se sarà possibile più Magazini di Fabrica elevata, i quali dovranno avere molte aperture, ò sian Fenestre per ricever la ventilazione, e non essendovi, vi si dovranno aprire; e se

mai

mai tai Magazini non vi saranno di Fabrica, se ne dovrà formare uno, o più di tavole colle circostanze sopra spiegate, i quali servir dovranno per depositarvisi le Robe da spurgarsi.

XII.

Nelle aperture, o sian Finestre dè sudetti Magazini, o Lazaretti si dovrà fare un cancello ben forte di Ferro, ed in mancanza di questo un duplicato di Legno parimente forte, e la porta dè sudetti Magazini o Lazaretti dovrà esser assicurata con catenacci, e doppia chiave per consegnarsi come in appresso si dirà.

XIII.

Nè Luoghi, dove le Robe infette si son trasportate nelle Case di deposito si dovrà formare un solo, e capace Lazaretto comune à tutti; nè Luoghi grandi però, e che non son contigui trà loro, si dovrà formare un Lazaretto per ciascheduno.

XIV.

I sudetti Lazaretti oltre della loro interiore capacità dovranno avere all' intorno un largo proporzionato, quale dovrà chiudersi con impalizzata molto stretta per quivi distendersi le Robe in qualche distanza dal Cancello, in modocchè nè l' una si tocchi con l' altra, ne possan esser tocche dalla gente di fuori, e ricevan l' aria à Cielo aperto, per esser secondo le debite regole ventilate.

XV.

In ciascun Lazaretto dovrà situarsi una guardia proporzionata di Uomini Zelanti sotto là direzion d' un Deputato afine d' impedir l' entrata à tutti quelli, che per cagion dè loro Uffizj non hanno obligo d' andarvi, per evitarsi i furti delle Robe, e mobili quivi riposti.

XVI.

Le guardie sudette dovranno ancora astenersi dall' entrar nè Magazini, o Lazaretti commessi alla loro Custodia, à qual effetto si formerà loro una Baracca vicina, o pure si collocheranno in qualche Casa contigua;

XVII.

Due dovran essere i Custodi di ciascun Lazaretto; uno di essi sceglierassi trà le persone più probe, e Zelanti del Paese, l' altro si darà dal Direttor dello Spurgo; costoro unitamente sovraintenderanno al buon governo di quello, ed alla conservazione, e sicurezza della Roba depositata, per dipoi terminato lo Spurgo darne conto a chi conviene, ed a ciascun di loro si consegnerà una delle due chiavi nominate nell' Articolo XII. del presente Capitolo.

XVIII.

Nè divisati Magazini, o sian Lazaretti grandi di Fabrica ò Tavole trasportar si dovranno tutte le sete crude, ed altre Robe lavorate, ò non lavorate, non vendute da Mercadanti, ed Artegiani, ed in qualunque maniera non ancora adoprate, di qualunque genere siano, tutti gli altri mobili di Seta, Lana, Lino, Cottone, e Corame non usuali, e quantunque le tapezzarie, ò sian apparati saranno usati, pure si dovrà

dovran trasportare al Lazzaretto grande secondo le separazioni, che in appresso si diranno; Poichè nè piccioli non vi potrà mai esser la maniera di distendergli nelle forme dovute.

XIX.

Oltre dè Lazaretti Generali ò sian Communi, nè Luoghi più Grandi se ne dovrà erigere un altro particolare più picciolo, se sarà possibile, in ogni Quartiere ò Rione, per ivi potersi depositare, ed unite tutti i Mobili più ordinarj, ed usuali di Casa, come a dire Materassi, Cortinagi, Tappeti, Abiti, Sedie coverte di Stoffa, o di Cuojo, ed altre cose simili, e non potendosi erigere i sudetti piccioli, e particolari Lazaretti, le Robe, e i mobili sudetti dovran trasportarsi parimente nel Generale; su dicchè ci rimettiamo alla prudenza del sudetto Preside Baron di Monteparano.

XX.

Si avverte però, che nè sudetti Lazaretti così Generali, come particolari dèe esservi una separazione per collocar da una parte la Roba infetta in primo grado, e dall'altra quella in secondo grado.

XXI.

Gli stracci, le Robe, e i mobili di poco valore trasportar non si doveranno nè Lazaretti, ma bruciars prendend osene una nota affin di potersi risarcire l'equivalente alle sole Persone notoriamente Povere.

XXII.

Gli Ori, gli Argenti le Gioje, e gli altri mobili di Rame, o di qualunque altro Metallo insieme cogli utenzilj di creta non si dovran trasportare nè Lazaretti, ma si spurgheranno dentro le medesime Case, ove trovansi, ancorchè fossero state infette secondo regolerà il Direttor dello Spurgo, dovendosi praticar lo stesso colle armi denudate da foderi, correggiuole, o altra simil cosa.

XXIII.

Si lasciaranno nelle stesse le dipinture, Tavole, Scrigni Sedie di Paglia, Orinoli grandi, ed altri mobili simili per esser molto difficile il loro trasporto nè Lazaretti, e per non esser Roba soggetta ad un rigoroso Spurgo, potendo molti di loro essere sufficientemente sicuri col solo profumo.

XXIV.

I Libri, le scritture publiche, sian di Notaj, o di Mercadanti, registri, libri di conti, Manuscritti, e tutte le altre Scritture, che meritassero conservarsi, si dovranno spurgare dentro le stesse Case, ove trovansi, o trasportar nel Lazaretto secondo stimerà il Direttor dello Spurgo, e secondo la qualità della ligatura dè Libri, o delle scritture.

XXV.

Si avverte per la buona direzione di questo delicatissimo affare, che nè precedenti articoli non si sono espresse, se non alla rinfusa le Robe, e i mobili, quali o trasportar si debono nè Lazaretti, o pure lasciar-

sciar nelle Case, poiche non è delle presenti Istruzioni, e moltomeno è possibile il descriversi à minuto le infinite spezie di robe, e mobili, che all' uso umano servir possono, avendo stimato bastevole l' accennare ciocche è più comune per norma di chi dovrà regolar detto Spurgo. potendosi più, ò meno venir in cognizione di quanto dovrà praticarsi per qualunque altra spezie di mobile, ò roba, che oltre de' descritti si trovasse; sudichè col consenzo, ed approvazione delle Deputazioni de' respettivi luoghi, dovrà procedere il Direttor dello Spurgo, a cui principalmente appartiene la spiegazione individuale, ed essecuzion materiale di quanto ne' precedenti sei articoli si è prescritto.

XXVI

Le robe, e i mobili di qualunque spezie, che si troveranno nelle abitazioni non tocche dal Contagio, ò per morte in esse non seguita, o perche niuno infermo ne sia stato estratto, e per consequenza da non considerarvisi sospetto prossimo, o rimoto di Peste, non dovranno trasportarsi ne' Lazaretti, ma si dovranno spurgare dentro le stesse abitazioni, come in appresso si prescriverà.

XXVII

Perche non è possibile trasportarsi nel Lazaretto il mobile intero di ciascuna Casa per non lasciar gli abitatori dell' intutto sprovveduti, le Deputazioni respettive col parere del Direttor dello Spurgo regoleranno qual mobile lasciar si dèe loro, ed in che maniera dovrà spurgarsi, se prima, ò poi, avvertendo, che nelle riferite abitazioni non dovrà altro rimanere fuorche quanto strettamente sarà necessario per lo solo dormire, sedere, e mangiare.

XXVIII

Quanto si è di sopra prescritto intorno alle Case, ed abitazioni dovrà intendersi per le Chiese, Conventi, Monasterj di Monache, ed altro simile, dovendosi nelle robe, e mobili di queste eseguir tuttocciò, che ne' precedenti Capitoli si è detto, o ne' seguenti si ordinerà per gli Laici.

XXIX

Il trasporto di tutto quel, che dovrà condursi nè Lazaretti si eseguirà dopo uscito il sole, e si terminerà prima che tramonti, non permettendosi a veruno il fermarsi nelle strade, per le quali dèe passare, il che s'intende per coloro, che a riguardo delle lor cariche avran la facoltà di uscir di Casa, poiche per gli altri rimarrà in piedi l' ordin già dato per la contumacia particolare, che dovrà esattamente osservarsi.

XXX

L' unione, e trasporto della roba, e mobili dovrà eseguirsi per mezo de' Condannati, così di quelli rimessi al Preside, come di que', che seco conduce da Messina il Direttor dello Spurgo, sopra Carri ad una ruota, dovendosi provveder gli stessi di camicie impecilate, e degli stromenti necessarj a prender la Roba, se si potrà, senza manegiarla.

XXXI

I sudetti Condannati dovranno star separati senza aver pratica con-

veruno, e dovranſi ancora ogni giorno con tutta la maggior diligenza riconoſcere, ed infermandoſene taluno, ſi farà paſſar ſubito in un Lazaretto particolare, che a tal' effetto dovrà formarſi fuori del Luogo, che ſi ſpurga, il dicui ingreſſo ſi chiuderà con Raſtello ben ſtretto, uſandoſi tutte le cautele, affinchè non abbia la menoma communicazione con altri; ed in tal Lazaretto non ſolo dovran condurſi i ſudetti Condannati, ſe mai s' infermeranno, ma qualunque altro, che diverrà Infermo, per aver manegiata Roba infetta.

XXXII.

Dovranno uſarsi tutte le maggiori diligenze affinchè la Roba conſegnata a Condannati non ſia per la ſtrada nell' atto del trasporto rubata; a qual effetto i Deputati aſſiſtenti all' eſtrazion di detta Roba da ciaſcuna Caſa, dovran formare nell' atto della conſegna, una nota da loro ſottoſcritta, e conſegnarla ad un altro Deputato, che dovrà accompagnare i ſudetti Condannati, ed eſibirla inſieme con le Robe a i Cuſtodi del Lazaretto, quali dovran riceverſela colle dovute cautele, e riscontrar se vi ſia mancanza.

XXXIII.

Affin di rimuovere ogni confuſione nel riconoſcer la Roba propia, ogni Perſona dovrà descriverla in una nota ſottoſcritta, ed oltre di queſta precauzione nella conſegna delle robe nè reſpettivi Lazaretti, ſi doveranno formare, e tenere tre Regiſtri, cioè uno dalla Deputazione, che aſsiſte all' eſtrazion della roba, l' altro da i due Cuſtodi del Lazaretto, in cui la roba ſi ripone, e'l terzo dal Direttor dello Spurgo, acciochè se mai ſi diſperdeſſe qualcuna delle ſudette note, ſi poſſa per mezo di queſti regiſtri venire in cognizion del Padrone.

XXXIV

Il primo regiſtro, cioè quello de' Deputati aſſiſtenti all' eſtrazione dèe eſſer firmato, ſe ſarà poſſibile da i Proprietarj della roba, e mobili; e tanto queſto, quanto gli altri due regiſtri, dovran reciprocamente eſſer firmati, quel de' Deputati dal Direttore, e Guardiani, e que' di coſtoro da i Deputati ſudetti.

XXXV

Per la ſicurezza della roba, che non avrà Padrone, o per eſſer quello morto, o per averla nel principio del contagio lasciata, dovraſſi formare Inventario da publico Notajo coll' intervento del Parroco per aſſicurarne la reſtituzione a medeſimi, o a i loro eredi, ed in mancanza di queſti applicarſi à ſuo tempo il valore di quella nella maniera, che ſi ſpiegherà in appreſſo, dovendoſi parimente prima queſta roba annotare ne' tre ſudetti regiſtri, ed indi ſpurgare, e cuſtodire colla ſteſſa eſattezza, buona fede, e puntualità, che ſi dèe uſare per tutte le altre robe.

XXXVI

Finalmente ſi debon pulire tutte le ſtrade, terminato che ſarà il traſporto della roba, e de mobili; tutti gli ſtracci, che in ciaſcun quartiere ſi troveranno dovràn radunarſi in un iſteſſo luogo, e poi brugiarſi, il che eſſe-

eſeguito, ſi dovran ſubito bagnar le ſtrade con acqua, e ſia di Mare, dove la vicinanza lo permetterà, qual diligenza dovrà ſpeſſo replicarſi nel tempo dello Spurgo, con proibirſi, che in quelle non ſi buttin ſozzure di ſorte alcuna.

CAPITOLO QUARTO

Ripartimento delle differenti Claſſi, ſotto le quali s' hanno à diſtribuir le Caſe da Spurgarſi

I.

Siccome una delle principali difficoltà, che incontransi nello Spurgo ſuol derivare dall' ingordigia dè particolari, che proccurano à tutto lor potere di ſcanſarlo, volendo, che le lor Caſe, e robe ſi paſſino con un legiero profumo, coſi cangiandoſi allora l' avveduto timore de' più guardinghi in temeraria ſicurezza, dee infallibilmente regolarſene l' ordine, e la graduazione sulle notizie, che ſi caveranno dalle relazioni giornaliere, che a Noi ſono ſtate rimeſſe, e dalle altre particolarità, che l' anno accompagnate.

II.

Debonſi a tal fine divider le Caſe tutte in differenti Claſſi, come anche le robe, e i mobili, che vi erano, e vi ſon preſentemente, dovendoſi di queſte ultime eſeguir lo Spurgo più, ò meno eſatto, ſecondo la Claſſe, in cui ſi troveranno ſegnate le Caſe, alle quali appartengono.

III.

Oltre di queſta diſtinzione debonſi divider le robe, e i mobili giuſta la loro intrinſeca qualità, cioè ſecondo la materia, onde ſi compongono. che eſſendo più o meno ſogetta all' infezione hà d' un magiore, ò minor grado di Spurgo biſogno, affinche reſti affatto lontana d' ogni pericolo.

IV.

Per venire interamente a capo di queſta ultima diſtinzione, che di tutte è la più difficile, debonſi regolare, coſi le Deputazioni, come quelli, che vi preſiedono, in conformità di quanto ſi diſporrà dal Direttor dello Spurgo, alla cui ſperienza, e perizia tocca attender direttamente a un tal meccanismo; in quanto però alle Caſe, alle Chieſe, ed a i Conventi dovranſi fare più, o meno le ſeguenti graduazioni.

V.

I Lazaretti, e le ſepolture debonsi più d' ogni altro Luogo guardar da infette in primo grado, eſſendo, com' è ben chiaro anche inoggi il centro infelice dell' infezione.

VI.

Le Caſe, che ſono ſtate abitate da Condannati, ò altri Famigli de' Lazaretti ſi regoleranno ancora nello ſteſſo modo, riputandoſi queſte non meno infette de' Lazaretti medeſimi, come anche quelle de Confeſſori, Medici Ceru-

Cerusici, che dopo aver servito ne' Lazaretti son ritornati nelle loro prime abitazioni.

VII.

Quelle Case, nelle quali vi sia seguita morte di Persona infetta, doveransi collocare sotto lo stesso primo grado d' infezione.

VIII.

Tutte le abitazioni, nelle quali successivamente stati vi fossero molti infermi di Contagiò, quantunque dopo sian morti ne' Lazaretti, si debono ugualmente riporre nel grado medesimo delle precedenti.

IX.

Lo stesso dovrà stabilirsi per tutte quelle abitazioni, nelle quali infermatosi qualcuno di Contagio, ed essendone poi stato estratto, e condotto subito in Lazaretto, ne siano stati parimente estratti gli altri Coabitanti, rimanendo le abitazioni affatto vuote, senzacchè alcuno vi sia più tornato ad abitare.

X.

Le Case, dove dopo l' estrazion di qualche infetto sianvi rimasti Parenti, ò altri abitanti, su' quali nulla siasi sperimentato di Male, debonsi regolar soltanto sul piede d' infette in secondo grado.

XI.

A questa seconda Classe si hanno a ridurre tutte quelle abitazioni, nelle quali dopo l' introduzion del Contagio, accaduta sia Morte alcuna, che si pretenda non esser dipenduta da Peste, ma da altra infermità.

XII.

Tutte quelle Case, nelle quali quantunque non siavi seguita infermità ò Morte alcuna, abbiavi non pertanto bazzicato qualcuno, che s' è di poi infermato di Peste, debonsi riputare ancora come infette in secondo grado, qual notizia si può ricavare in parte da Processi formati dopo la publicazion del Bando della contumacia contra coloro, che come controvenienti sono stati condannati alla Morte, ed in parte ancora dall' assistenza, che alcuni della Deputazione, ed altri impiegati ne' publici affari han dovuto prestare più ad alcune Case, che ad altre, per ragion del loro uffizio, ed han provato in appresso il mal Contagioso.

XIII.

Debonsi considerare se non come infette in secondo grado, almeno come sospette di pratica, le Case de' Deputati, ed altri Famigli della Città, ancorche non siano stati tocchi dal Contagio, per lo trafico, che han dovuto necessariamente avere cogli ammalati, benche in debita distanza, e con osservar le cautele, che loro furon prescritte.

XIV.

Tutte le Case non comprese nè già detti Articoli, nelle quali stato vi sia qualche indizio, o di esservi stato mal Contagioso, che prima di stabilirsi il sistema dipoi tenutosi, facilmente potea occultarsi, ò d' esservi introdotte Robe sospette, debonsi situare in una delle tre classi sudette, secondo la forza degl' indizi, e la qualità delle circostanze indicanti.

XV.

XV.

Finalmente tutte le Case, nelle quali non concorresse veruna delle circostanze accennate, si debbon tener per libere, non solo d' Infezione, m' ancora d' ogni sospetto, e queste son le uniche, nellequali come fu espresso nell' articolo XXVI del Capitlo Terzo si potranno spurgar le Robe, o i mobili, senza portarsi nè Lazaretti.

XVI.

Si ripete qui ciòcche si è antecedentemente spiegato, che tutto quel che si prescrive intorno alle Case, debba ugualmente intendersi delle Chiese, dè Conventi, dè Monasterj, delle Congregazioni, e di qualunque altro Luogo.

XVII.

E poichè subito scoverto il Contagio rinserrarono alcuni con saggio provedimento in molte stanze delle lor Case, i mobili principali, con fabricarne la Porta, e farne formar di una tal diligenza un publico atto col annotazion delle Robe, la Classe, in cui si debbono tai Case collocare si rimette alla prudenza delle Deputazioni, ed al giudizio del Direttor dello Spurgo, acciocche secondo le circostanze, e qualità de' mobili racchiusi, il tempo in cui si racchiusero, e 'l credito delle persone intervenute nell' atto, possano, o far trasportare le Robe nel Lazaretto, ò pure lasciarle nelle medesime Case.

CAPITOLO QUINTO

Circostanze principali, che le Deputazioni debbono osservare per maggior sicurezza, ed accerto dello Spurgo

I.

Fatta la graduazione nell' articolo precedente già prescritta, per potersi poi stabilir la qualità dello Spurgo, che a ciascuna Roba è più adatto, si dovrà porre un segno eguale sopra tutte quelle, che sono d' una stessa Classe, affin di distinguerle dalle altre; quelle che sono infette in primo grado si segneranno con una Croce nera, quelle in secondo grado con una rossa, e quelle sospette di pratica con altra gialla, lasciando le libere, e sane senza verun segnale, quantunque si debbano anche imbiancar di nuovo, e spurgare, ò almeno profumare, dovendosi di tutte le riferite trè Classi, come sopra distinte, formar un registro, o sia rollo per ciascun quartiere.

II.

Per adattare la qualità dello Spurgo ad ogni Classe di Case, si ha da seguir lo stesso, che sopra si e detto circa la distinzion, che dèe essere frà l' una Roba, e l' altra, cioè interamente dipendere da quanto disporrà il Direttor dello Spurgo, come suo mestiere, e principal oggetto della sua commessione; appartenendo alle Deputazioni l' invigilare, affinechè non manchino le droghe, e gli stromenti bisognevoli a detto Spurgo, e disporre, che in adempirlo s' impieghi il tempo proporzionato, e tutta la più soprafina diligenza.

III.

III.

Per conseguirsi quest' ultimo fine, il Direttor dello Spurgo allorche conferirà col Preside Baron di Monteparano, dovrà esibirli una nota distinta delle differenti qualità di Spurgo, che penserà d' applicare alle diverse Classi di Case, ed altri differenti generi di robe colla distinzione, e spiega accennata.

IV.

Dovendo non solo le Persone, ma anche gli Animali, inclusi quelli, che si trovano in Campagna, soggettarsi allo Spurgo, e ad un profumo particolare nel tempo medesimo, o subitocche le Case, e le stalle saranno esattamente spurgate, affinche il tutto possa regolatamente esseguirsi, formerà il Direttor sudetto altra nota, nella quale spiegherà distintamente la diversità de' sudetti Spurghi, o profumi, proporzionandogli in quanto al maggiore, ò minor loro vigore alla Classe, ò rubrica, sotto la quale saranno annotate le Case, e le stalle.

V.

Perche è necessario, che ne' Lazaretti si usi uno Spurgo più esatto, ed interamente dagli altri distinto, il Direttor di quello esibirà allo stesso Preside una nota separata di quanto dovrà quivi praticarsi.

VI.

Sarà particolar Cura del sudetto Preside rimetter Copia distinta di tutte queste riferite note, così al Governator di Reggio D. Diego Ferri, come a i Direttori interiori del Cordone, ed alle Deputazioni, dovendone a Noi rimettere altra simile.

VII.

Per quelche tocca alle sepolture, se per uniformarsi al parere del Direttore dello Spurgo, non giudicherassi conveniente spurgarle, come neppur si è fatto in Messina, si debbon distinguere in due Classi, in quelle delle Chiese, e quelle del Campo; nelle prime debbonsi assicurar le lapidi con grappe, ò sian ganci di ferro, ed invece di Calce debbonsi unire con polvere di Marmo, e dovrà formarsi una iscrizione colle due lettere S. P., che notar dèe Sepoltura di Peste: quelle del Campo essendo unite in una stessa continenza, se ne dèe circondare il recinto con un muro di fabrica, vietando l' entrata, e la coltura di quella terra, ma sarebbe forse più convenevole spurgarle tutte.

VIII.

Se per qualche casualità vi fosser nel Campo sepolture sciolte, che ora si scoprissero nel rivelo generale, debbonsi coprir ugualmente, che quelle delle Chiese con lapidi, assicurandole nella stessa forma.

IX.

Le abitazioni, che saranno sotto la rubrica delle infette in primo, ò secondo grado, donde tutta la roba, e mobili si dovranno estrarre, fuorchè quelli, che si spiegano nell' articolo XXII, e XXIII del Cap. III., durante il loro Spurgo debbon rimaner vuote de' loro abitanti, i quali per lo tempo, che si consumerà nello Spurgo, passeranno in Baracche separate dall' abi-

tazio

tato, senza permettersi, che tornino, fintantocchè la Deputazione col parere del Direttor dello Spurgo non giudicherà convenire, non potendosi ciò loro accordare, se non dopocchè le riferite abitazioni saranno spurgate nella maniera più esatta.

X.

Le Baracche delle Persone, che usciranno dalle loro Case segnate fra le infette in primo grado, debbon esser separate da quelle, che si riputeranno come infette in secondo.

XI.

Si permetterà il trasporto in dette Baracche solo di que' mobili più necessarj, che in conformità del articolo XXVII, del Cap. III. si lasciano a Padroni per loro uso.

XII.

Perche questa provvidenza, che si suppone la più essenziale di tutte possa facilitarsi, e l' estrazion delle robe, e mobili si eseguisca nella forma dovuta, si è già prescritto, che lo Spurgo si faccia per quartieri, affinchè non sia in uno stesso tempo molto grande il numero della gente, alla quale si ha da procurare il coverto.

XIII.

In Reggio, suoi Borghi, e Casali, si suppone, che quest' ordine incontrerà minore difficoltà; perche talvolta potranno destinarsi a quest' uso in vece delle sudette Baracche, le stesse Case, che antecedentemente son servite per riporvi le Persone, che dopo la lor convalescenza, Spurgo, e contumacia si son levate dal Lazaretto dè guariti; nelle altre Terre poi, come vi è il vantagio di non trovarsi contigue le Case, e fuori dell' abitato si trovan Casini di sufficiente capacità, può darsi il caso, che non sia necessario costruir molte Baracche per trovar il coverto, che si richiede.

XIV.

Dovendo successivamente servir le sudette Baracche, o case agli abitanti d' un Rione dopo l' altro, ogni volta che essi si cambiano, dovranno spurgarsi, e profumarsi nella forma, che dal Direttor dello Spurgo sarà disposto;

XV.

Gli abitanti delle Case libere dall' infezione potranno lasciarsi nelle medesime, senza obligargli a passar nelle Baracche, e lo stesso seguir si potrebbe con coloro, che abitano nelle Case sospette di pratica.

XVI.

Dicendosi nell' articolo XXII., e XXIII. del Cap. III. potersi spurgar nelle Case infette le Gemme, gli Ori, Rame, ed altri Mobili senza trasportarsi nè Lazaretti, potrà restare in ogni una di coteste una Persona, ed ove abiteranno più famiglie insieme, potrà rimanervi una per ciascheduna famiglia, ed attendere alla custodia dè respettivi generi.

XVII.

Considerandosi in queste disposizioni, doversi mescolar diverse famiglie l'una,

l' una coll' altra, e precisamente Persone di varj sessi, ed' età, s' incarica colla maggior serietà al Governador D. Diego Ferri, al Sovraintendente, e Direttori dè Cordoni interiori, ed alle Deputazioni di prender tutte le cautele, e dar tutte le provvidenze, che le circostanze delle cose permetteranno, sia per le convenevoli separazioni, sia per le altre misure, che posson assicurar con certezza il decoro delle Donne, e l' onestà di tutti.

XVIII.

Lasciate vuote le sudette abitazioni infette della prima, e seconda Classe, si dovran riconoscere con tutta la maggior esattezza, le Cantine, gli Orti, ò Giardini attaccati alle Case, scavando la terra ove mai possa cader sospetto, e riconoscendo i pozzi con uncini di ferro; e le stesse diligenze si useranno nelle Caverne, e Grotte, che presso a Luoghi da spurgarsi si troveranno, e generalmente in tutti que' luoghi, nè quali può credersi esservi stata Roba nascosta.

XIX.

Tutta la Roba, che non sarà denunziata di qualunque Classe sia anche non infetta, ò sospetta, e si rinvenirà nella forma descritta, ò che abbia, ò nò Padrone, dèesi condurre in Lazaretto per ispurgarsi con formarsene un registro separato, ed indi a tempo opportuno potersi vendere à vantagio di coloro, che più largamente nel Bando si spiegano, oltre le pene, che contra i delinquenti si dovranno infallibilmente esseguire.

XX.

Poichè nelle Case, che si dichiareranno libere, ò sane lo Spurgo da medesimi Padroni abitanti in esse dovrà esseguirsi, sarà carico delle Deputazioni astringerli a complire agli ordini, che in questo particolare si daran loro con quello stesso Zelo, e rigore, che praticar si dèe nello Spurgo delle Case infette, o sospette; e poichè i Monasteri di Monache, secondo le notizie a Noi trasmesse, e la buona salute, che han sempre goduta, saran compresi sotto la stessa rubrica di Case sane dèesi concertare coll' Arcivescovo di Reggio la maniera più propia per assicurare i Governanti di usar nè medesimi la stessa diligenza, che si pratica nelle Case sane, attendendosi nel metodo, che a tal effetto si stabilirà, non meno alla delicatezza di simili Clausure; che all' importanza della publica Salute.

XXI.

Essendosi incendiate alcune abitazioni nella punta del Pezzo, in Fossa, ed altri luoghi, si dèe quivi scavar la terra, per rinvenire, se forse vi sia Roba.

XXII.

Se nell' atto del cavarsi si troverà alcun Cadavere, l' Operario si asterrà dal passar più avanti, e dopo eseguite le cautele, che si spiegan nel Bando, si farà con tutta la precauzione buttar sobra il Cadavere Calce sufficiente a consumarlo, coprendosi di nuovo con terra, e l' Operario che avrà scavato si porrà immediatamente in contumacia d' osservazione

zione.

XXIII.

Se mai per alcuna casualità fossero rimasti vivi i Cani, ò Gatti, non dovrà permettersi, che vadano per le strade, come neppure gli Animali comestibili, cioè i Neri, le Vaccine, i Castrati, &c. dovendosi uccidere, e brugiare infallibilmente tutti quelli, che si troveranno nelle strade, fuorchè quelli, che servono ad uso publico, e così ancora i Piccioni, le Galline, ed altri simili, che i Padroni delle Case lasceranno uscir da quelle, oltre alle pene nel Bando comminate, dovendosi praticar lo Spurgo degli animali, che rimarranno vivi nella forma, che il Direttor di quello prescriverà.

XXIV.

Ogni atto dello Spurgo non potrà esseguirsi senza l' intervento, ò delle intere Deputazioni, ò almeno di due Deputati, da quali si dovrà formare un diario giuridico con tutte le specificazioni, che stanno accennate ne' differenti articoli delle presenti Istruzioni.

XXV.

A proporzion, che si perfezionerà lo Spurgo d' una Terra, ed in Reggio, e suoi Casali d' un quartiere, si dovrà a Noi rimettere copia autentica del diario giuridico, che si sarà formato di detto Spurgo; qual copia dovrà farsi, e sottoscriversi da un Subalterno di coloro, che assistono al Cordone della Torre del Cavallo.

CAPITOLO SESTO

Avvertimenti sopra quanto dovrà osservarsi dopo terminato lo Spurgo.

I.

Poste in opera tutte le diligenze, che l' arte, e la prudenza umana possono suggerire, così per lo Spurgo di tuttocciò, che ne ha bisogno, come anche per lo scoprimento delle robe non rivelate, restano ancora a darsi non poche provvidenze per la sicurezza della publica, e general salute, e per lo buon governo di ciocchè ad essa appartiene.

II.

Qualunque roba dopo spurgata soggiacer dèe a giorni sessanta di Contumacia, computandosi dal giorno, in cui sarà finito lo Spurgo nel luogo, ove la roba si trovi, senza permettersi, che prima di questo termine possa, ò trasportarsi altrove, ò servire a verun altr' uso.

III.

Si lascia all' arbitrio de' Governanti il prolungar questa Contumacia, secondo gli accidenti, che potranno sopravvenire col parere del Direttor dello Spurgo.

IV

IV.

Compiuto lo Spurgo della roba, e terminata la contumacia, il Direttor suddetto coll' assistenza del Governatore Politico D. Diego Ferri, e de' Direttori, che trovansi dentro il Cordone, ciascuno nel suo distretto, ed accompagnato in oltre da due Deputati della salute, e d' altrettanti Medici farà una visita generale di tutte le Case, per riconoscer segnatamente non solo gli effetti delle diligenze usate, ma lo stato ancora della salute d' ogn' uno.

V.

Quantunque stansi nel tempo dello Spurgo più volte visitate le Case, non può con tuttocciò impedirsi quest' ultima necessarissima Visita generale, e non trovandosi in tal atto verun sinistro accidente, che dia motivo a nuove cautele, si disporrà la restituzion della roba a particolari colla stessa regola, che si osservò nel trasporto.

VI.

In niun conto però potran servire nè gli stessi Condannati, e Facchini, nè gli stessi Carri, o stromenti, dè quali siasi fatto uso nel primo trasporto, dovendosi tutti render inutili, e brugiare, come ancora soggettar gli Uomini ad una contumacia molto più lunga di quella, che prescriveralli in appresso per tutti gli altri.

VII.

Per la restituzion della roba faranno fede i trè pub'ici Registri, che si è ordinato formarsi, de' quali dovrà la metà del foglio restar per margine, acciocchè in essa descrivasi il giorno della restituzione, la formola de' testimonj, e la sottoscrizion del Padron diretto, in tempo del ricevimento.

VIII.

Qualunque differenza, che nasca nel farsi tal restituzione, pretendendo taluno la roba alle volte non ispiegata bene nè registri, che un altro asserisca esser sua, dovrà decidersi verbalmente dal Governatore, e dalli Direttori, senza dar luogo a lunghe instanze, che farebbero perder il tempo in occasione, nella quale conviene non trascurar neppure li momenti; lasciando nè litigj di maggior peso il dritto di rinovarli poi in tempo più opportuno.

IX.

Potendo avvenire, che per la totale estinzion di molte Famiglie restin gli effetti non solo senza Padrone, ma senza erede conosciuto ancora, dovranno coll' intervento del Paroco, e del Notajo espressati nel Articolo XXXV. del Capo Terzo depositarsi in un Luogo Publico per lo spazio di trè mesi, essendo i Padroni nel Regno, e di mesi sei trovandosi fuori, qual termine cominciar dovrà a correre dal giorno, in cui a ciascun luogo rispettivamente si farà data la pratica, dopo il quale, se non sarà comparso alcuno, dovranno i sudetti effetti riputarsi per devoluti alla M. S., restando ad arbitrio della Città umiliare a Reali piedi le suppliche, affinchè si degni metterli in conto di ciocchè dèe dare alla Reggia Corte per gli soccorsi somministrati.

X.

X.

Essendosi nel corso del mal Contagioso fatti varj testamenti senza le solite solennità, per la mancanza delle quali si possono mettere in dubio specialmente intorno a i legati, per non esservi altri testimonj, che le parti interessate, si terranno in sequestro tutti i beni, che avran veruna relazione con queste ultime disposizioni fatte o in iscritto ò a voce, fin tantocchè la loro validità si decida ò da Tribunali ordinarj, ò da altri, che destinerà la M. S. dopo essersi data la pratica.

XI.

Essendovi Nostro Ordine spedito dachè giungemmo in queste Provincie, che debasi nè luoghi infetti osservare una rigida contumacia particolare, sinacchè alcuno uscir possa dalla propria abitazione, e che negli altri compresi dentro il Cordon di Torre del Cavallo, benchè sani, e senza veruno sospetto possan sol tanto gli abitatori girare per il proprio lor Territorio; debbon ora queste due sorti di contumacia continuar colla medesima esattezza, che finora si è osservata; in guisacchè non si darà pratica a verun luogo, o Persona, quantunque lo Spurgo di molti luoghi siasi fatto prima di altri, se non precede altro nostro Bando, che espressamente la permetta, e rivochi gli altri avanti pubblicati, e quello che ora si publicherà per la continuazion della contumacia sudetta.

XII.

In conseguenza dell' accennata disposizione, non si dovrà senza Nostro espresso Ordine levar veruno da i piccioli interiori Cordoni, che son dentro il grande della Torre del Cavallo.

XIII.

Se per trascuragine, ò mala fede di que', che debbono formar i riveli, ò per qualche involontaria mancanza nello Spurgo, o per altra impensata disgrazia il mal Contagioso in qualche luogo ripullulasse prima della pratica, s' estrarranno subito tutti gli abitanti dalle Case, e si metteranno in qualche Baracca ò Casino, che si destinerà per loro Lazaretto, osservando nella lor separazione, e cura quello stesso metodo, e quelle medesime Cautele, che finora si son usate.

XIV.

Prenderassi ancora infallibilmente, e senza contemplazion veruna l' espediente di brugiar le sudette Case con tutte le robe, che vi son dentro, giacchè il ben publico, che dèe sempre preferirsi al privato, non ammette dilazion maggiore, ed obliga avvalersi di tutti i mezi possibili per l' estinzione di qualunque nuovo accidente, oltrecchè essendo probabile, che la rinovazion sudetta provenga dalla mala fede de' Proprietarj non si puo aver ritegno di cagionar loro un tal pregiudizio, che non dovrà esimergli dalle pene imposte à i controvenienti al Bando.

XV.

Finalmente ne' Luoghi compresi dentro il Cordon di Torre del Cavallo, che hanno avuta la sorte di goder continuamente una perfetta Salute non dovrà per ora farsi diligenza alcuna di Spurgo, Profumo,

Lavan-

Lavanda, o altro, poichè non essendo queste diligenze tanto necessarie in riguardo ad essi Luoghi, quanto indispensabili; acciocchè il rimanente del Regno sia interamente sicuro, di non esservi dentro il detto Cordone rimasta neppur ombra d' alcun sospetto, dovransi attender gli ordini della Corte, intorno alle cautele, che si stimeranno più propie per assodare codesta general sicurezza, e per potersi poi riaprir la comunicazione con detti Luoghi, ed ammettergli ad una libera pratica.

Quantunque la lunghezza di queste Istruzioni, e le differenti specie, che si è procurato di combinar tra loro, par che ci possan promettere, che non siasi omessa veruna delle circostanze, almeno le più essenziali, che si debbono aver presenti nel governo economico dello Spurgo; contuttocciò siccome non vi è chi possa senza presunzione poco scusabile star sicuro dè difetti della sua memoria, così ci crediamo indispenzabilmente obligati a lasciare a tutti i Ministri, che con tanto Zelo si sono applicati all' effecuzion di tutte le providenze da Noi date nel corso del Contagioso Malore, così per l' estinzion del medesimo, come anche per lo sollievo de' Popoli, che l' han patito, la facoltà di aumentare coll' approvazion del Presid e Baron di Monteparano, della cui abilità, Zelo, ed intelligenza abbiam avute finora le più distinte pruove, tutte quelle Cautele, che giudicheranno più proprie, per venir con sicurezza, e prontezza maggiore a capo dello Spurgo sudetto; avvertendosi però, che questa facoltà di aumentar Cautele non dèesi intendere in conto alcuno per interpretrar quelle, che si ritrovano nelle presenti Istruzioni, e molto meno per ometterne alcuna delle prescritte.

Dato in Stalletti 2 Maggio 1744

IL CONTE DI MAHONY

Trifone Prota